



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

*Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile*

COPIA

DELIBERAZIONE

N. 7

del 15/05/2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria in 1° Convocazione
Seduta pubblica

OGGETTO:

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI COMMERCIO
AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE E LA CONCESSIONE E GESTIONE DEI
POSTEGGI PRESSO LE AREE DI MERCATO. APPROVAZIONE.**

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì QUINDICI del mese di MAGGIO alle ore 18:30 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di convocazione disposta dal Presidente e debitamente notificata a tutti i Consiglieri, si è riunito a seduta il Consiglio Comunale.

Risultano presenti:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
MUROLO Umberto - Sindaco	X	
CARUSO Angelo - Consigliere Comunale	X	
UZZEO Vincenzo - Consigliere Comunale	X	
PALLOTTA Giuliano - Consigliere Comunale	X	
LIBERATORE Andrea - Consigliere Comunale	X	
ROMANO Alfredo - Consigliere Comunale	X	
PATITUCCI Vincenzo - Consigliere Comunale	X	
ZACCARDI Maurizio - Consigliere Comunale		X
DI MICHELE Simone - Consigliere Comunale	X	
CENCI Michelino - Consigliere Comunale	X	
SAMMARONE Paolo - Consigliere Comunale		X
BUZZELLI Claudio - Consigliere Comunale	X	
GRAZIANI Giuseppe Angelo - Consigliere Comunale	X	
CARNEVALE Diego - Consigliere Comunale	X	
SALTARELLI Elviro - Consigliere Comunale	X	
VITALE Giorgio - Consigliere Comunale		X
ACCONCIA Giovanni - Consigliere Comunale		X

Partecipa il Segretario Generale dott. UGO CAROZZA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente , ALFREDO ROMANO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno in oggetto riportato.

Relaziona sull'argomento l'assessore Uzzeo che sottolinea al Consiglio come il testo in esame è volto a disciplinare non solo il mercato settimanale ma tutto il commercio ambulante. Fa la cronistoria delle disposizioni che finora hanno disciplinato il settore. Rimarca che il regolamento disciplina anche la fase del trasferimento del mercato, da molti auspicata per i noti motivi. Si sofferma, infine, sui tempi previsti per rendere effettivo il trasferimento nelle nuove aree.

Il Presidente del Consiglio, prof. Romano, tiene ad evidenziare l'intesa che è stata raggiunta tra i funzionari e gli amministratori nella elaborazione del regolamento. Si rammarica che i tempi per il trasferimento previsti dal regolamento restano comunque superiori a quelli inizialmente auspicati.

Il capogruppo Graziani, affermato che "i processi partecipati sono importanti", ricorda i numerosi incontri avuti sull'argomento con il funzionario e l'assessore e rileva che solo la sperimentazione effettiva delle previsioni regolamentari potrà accertare che le soluzioni trovate siano quelle ottimali, come affermato dal Presidente del Consiglio, per cui, conclude, "è fondamentale attuare le previsioni".

Il Sindaco, da parte sua, richiama l'attenzione del Consiglio sul lavoro da svolgere durante il periodo di pubblicazione del regolamento per definire le planimetrie delle aree interessate ed il disegno dei posteggi, fatti prodromici alla emanazione del bando.

Il capogruppo Graziani riprende il suo discorso sulla priorità assoluta da dare al trasferimento per eliminare gli attuali elementi di criticità, soprattutto in ordine alla sicurezza comportati dall'attuale strutturazione del mercato. Conclude affermando che "il trasferimento libera Castello, ridà funzionalità alla zona per tanti anni abbandonata. Non si capisce perché i parcheggi a sua tempo costruiti ad hoc poi non siano stati utilizzati".

Il capogruppo di maggioranza Buzzelli, da parte sua, si chiede "perché ripeterci? Rispetteremo gli impegni che abbiamo concordato".

Il consigliere Carnevale tiene a sottolineare che "molti sono gli aspetti trattati ma molti restano da discutere".

Il Presidente del consiglio prof. Romano rileva che il regolamento è stato a lungo discusso e da ultimo, in particolare, con l'obiettivo di ridurre al minimo la tempistica per il trasferimento. Quindi su sollecitazione del consigliere Carnevale, ritiene necessario integrare il punto 2 dell'art. 20 per renderne il disposto uguale a quello dell'art. 14 sia per il punteggio da assegnare alle istanze degli imprenditori-donna sia per la previsione di punteggio per i giovani imprenditori. Infine occorre precisare il richiamo operato nell'art. 14 al corretto art. 39 in luogo dell'errato art. 38.

Su richiesta del consigliere Carnevale il Segretario precisa che è esatto il comma 2 dell'art. 36 nel disporre la decadenza a seguito di mancato pagamento di due annualità consecutive, quale provvedimento repressivo volto ad impedire l'aggravamento dell'eventuale danno subito dal Comune per il mancato pagamento del canone nei tempi previsti dall'art. 27.

Il Vice Sindaco, avv. Angelo Caruso, chiude la discussione, richiamando l'attenzione sull'importanza mantenere al livello ultimamente raggiunto la pulizia delle aree interessate dal mercato.

Non chiedendo altri consiglieri la parola, la proposta viene messa a votazione per alzata a di mano con l'esito di cui a seguito proclamato dal Presidente: unanimità.

Quindi in relazione all'urgenza a provvedere si procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del TUEL a votazione per alzata di mano il cui esito viene proclamato dal Presidente come segue: unanimità.

Conseguentemente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che nella Città di Castel di Sangro, per tradizione consolidata, si svolgono le seguenti attività mercatali:

- **MERCATO DEL GIOVEDÌ – Settore NON ALIMENTARE:** Viale Vittoria Colonna, Via Cavalieri di Vittorio Veneto, Via Peschiera, Via Antonella d' Aquino;
- **MERCATO ORTOFRUTTICOLO – MARTEDÌ, GIOVEDÌ E SABATO – Settore ALIMENTARE:** Largo Fiume Zittola;

RILEVATO che le disposizioni disciplinanti le attività mercatali precitate sono diverse ed emanate in tempi differenti, in relazione al manifestarsi di esigenze contingenti;

RITENUTA l'opportunità se non la necessità di dare certezza e chiarezza alla disciplina normativa anzidetta mediante uno specifico Regolamento;

VISTO ed esaminato lo schema di Regolamento predisposto dal Responsabile del Settore 1° AA.GG. in collaborazione con il Responsabile del Settore 5° Vigilanza e Polizia Municipale;

RITENUTO provvedere alla sua approvazione perché rispondente alle esigenze di cui sopra;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso a norma dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione da parte del Responsabile del Settore I sig. Fortunato Locci;

DELIBERA

Di approvare il ***REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE E LA CONCESSIONE E GESTIONE DEI POSTEGGI PRESSO LE AREE DI MERCATO***, nel testo che – composto da n. 41 articoli – viene allegato alla presente quale sua parte integrante e sostanziale.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il Presidente
F.to come all'originale

Il Segretario Generale
F.to come all'originale

Il Consigliere Anziano
F.to come all'originale

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a norma dell'art.124 - 1° comma - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e precisamente dal 27/05/2014 al 11/06/2014.

Castel di Sangro, addì

Il Responsabile del Settore
F.to come all'originale

COPIA

La presente è COPIA CONFORME all'originale esistente in archivio.

Castel di Sangro, addì 02/07/2014

Il Responsabile del Settore
(Fortunato Locci)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI COMMERCIO AL
DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE E LA CONCESSIONE E
GESTIONE DEI POSTEGGI PRESSO LE AREE DI MERCATO**

INDICE

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI	
Articolo 1	Oggetto del regolamento
Articolo 2	Ambito di applicazione
Articolo 3	Definizioni
Articolo 4	Disponibilità dei posteggi
Articolo 5	Relazioni con la Regione
CAPO II – SUDDIVISIONE DELL' AREA DI MERCATO	
Articolo 6	Individuazione delle aree destinate alle attività mercatali
CAPO III – DELIMITAZIONI DELLE AREE DI MERCATO – ORARIO DI VENDITA	
Articolo 7	Superficie dei posteggi
Articolo 8	Delimitazione dei posteggi
Articolo 9	Calendario annuale
Articolo 10	Orario
Articolo 11	Spostamento della giornata di mercato
CAPO IV – ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI – CANONE E TASSA DI POSTEGGIO	
Articolo 12	Rilascio dell' autorizzazione commerciale – Posteggio
Articolo 13	Bando per l' assegnazione dei posteggi
Articolo 14	Formazione della graduatoria dei richiedenti
Articolo 15	Assegnazione di posteggio temporaneamente non occupato (spunta)
Articolo 16	Trasferimento della concessione del posteggio
Articolo 17	Validità della graduatoria
Articolo 18	Assegnazione dei posteggi
Articolo 19	Subingresso nella concessione del posteggio
Articolo 20	Posteggi in occasione di fiere, sagre e altre riunioni straordinarie di persone
Articolo 21	Spazi pubblicitari
Articolo 22	Istituzione di mercati temporanei
Articolo 23	Registro degli hobbisti
Articolo 24	Commercio itinerante
Articolo 25	Durata della concessione del posteggio
Articolo 26	Canone di posteggio
Articolo 27	Tassa di occupazione suolo pubblico
Articolo 28	Registro degli ambulanti che frequentano il mercato
CAPO V – DISCIPLINA INTERNA DEL MERCATO	
Articolo 29	Affissione del documento identificativo
Articolo 30	Posteggi – Banchi di vendita
Articolo 31	Controllo igienico-sanitario
Articolo 32	Pubblicità dei prezzi
Articolo 33	Divieto di pubblicità
Articolo 34	Transito e stazionamento dei veicoli
CAPO VI - SANZIONI	
Articolo 35	Sanzioni
Articolo 36	Decadenza della concessione del posteggio
Articolo 37	Revoca della concessione del posteggio
CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	
Articolo 38	Limitazioni e divieti alla localizzazione dei posteggi
Articolo 39	Pubblicità del Regolamento
Articolo 40	Entrata in vigore
Articolo 41	Norme di rinvio

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio comunale di Castel di Sangro, ai sensi delle disposizioni contenute nella Legge Regionale n. 135 del 23/12/1999 e del Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998. Disciplina, altresì, la concessione e gestione dei posteggi presso le aree di mercato.
2. L'accesso alle aree mercatali è riservato ai soli operatori regolarmente autorizzati ad esercitare l'attività commerciale su aree pubbliche;

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento trova applicazione per le attività mercatali secondo la disciplina prevista:
 - dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n., 114, recante: "Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell' art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
 - dalla L.R.A. 23 dicembre 1999, n. 135, recante: "Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del titolo X del D. Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998";
 - dalla L.R.A. 28 marzo 2006, n. 10, recante: "Modifiche ed integrazioni alla L.R.A. 25 dicembre 1999, n. 135".
2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni o assegnati temporaneamente e su qualsiasi area pubblica, purchè in forma itinerante. E' comunque subordinato al possesso dell' autorizzazione di cui all' art. 2, comma 5, della L.R.A. n. 135/99 e al possesso dei requisiti di cui all' art. 5 del D. Lgs. n. 114/98.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - per **aree pubbliche**, le strade e le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - per **posteggio**, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all' operatore autorizzato all' esercizio dell' attività commerciale;
 - per **mercato**, l' area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all' esercizio dell' attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l' offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l' erogazione di pubblici servizi;
 - per **presenze** nel mercato, il numero delle volte che l' operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l' attività;
 - per **somministrazione di alimenti e bevande**: la vendita di tali prodotti effettuata unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati;
 - per **commercio itinerante**: il commercio su aree pubbliche che si esercita mediante sosta breve, di norma con l'uso di mezzi motorizzati e in ogni caso senza l'apprestamento e l'esposizione di uno o più banchi, o di altro simile

contenitore di merci, appoggiati al suolo in aree non vietate o in posteggi isolati assegnati allo scopo;

- per **domicilio dei consumatori**: non solo la privata dimora dei consumatori, ma anche i locali di lavoro o di studio o i locali nei quali si trovino per motivi di cura, o di intrattenimento e svago, o di consumo di alimenti e bevande;
- per **mercati temporanei**: mercati che possono essere istituiti in relazione a tradizioni o manifestazioni locali ricorrenti annualmente (come le sagre o iniziative analoghe) o in collegamento con manifestazioni straordinarie di carattere sportivo, ricreativo, culturale, turistico, religioso, politico e simili.

Art. 4 – Disponibilità dei posteggi

1. Presso l' Ufficio Comunale competente sarà resa sempre disponibile la planimetria aggiornata dei posteggi esistenti presso le aree mercatali del Comune.

Art. 5 – Relazioni con la Regione

1. Il Responsabile dell' Ufficio Comunale competente darà comunicazione alla Regione su ogni variazione che si verifichi nella situazione dei posteggi esistenti presso le aree mercatali del Comune.

CAPO II – SUDDIVISIONE DELL' AREA DI MERCATO

Art. 6 – Individuazione delle aree destinate alle attività mercatali

1. Le aree destinate all' esercizio delle attività mercatali vengono così individuate:
 - **MERCATO DEL GIOVEDÌ – Settore NON ALIMENTARE**: Viale Vittoria Colonna, Via Cavalieri di Vittorio Veneto, Via Peschiera, Via Antonella d' Aquino;
 - **MERCATO ORTOFRUTTICOLO – MARTEDÌ, GIOVEDÌ E SABATO – Settore ALIMENTARE**: Largo Fiume Zittola;
di cui alle planimetrie allegate (Allegato A e B)
2. Sul territorio comunale sono individuati, altresì, i seguenti posteggi isolati nelle c.d. "piazze morte" (max 2 posteggi/settore/località):
 - a. Piazza Santa Maria Assunta;
 - b. Piazza S. Nicola;
 - c. Via Ponte Nuovo (largo altezza Mattatoio Comunale);
 - d. Piazzale ingresso distinto stadio comunale;
 - e. Piazzale Convento S. Antonio;
 - f. Piazzale Stazione Sangritana.
3. Nelle località precisate è consentito il commercio di prodotti del settore NON ALIMENTARE, in tutti i giorni feriali, giovedì escluso, dalle ore 8.00 alle ore 14.00. E' consentito, altresì, il commercio di prodotti compresi nel settore ALIMENTARE, tutti i giorni feriali, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00.
4. Gli operatori commerciali attualmente dislocati in posizioni non compatibili con i prodotti offerti o con altre situazione di mercato (vicinanza di ingressi, area di parcheggio privata, ecc.) dovranno essere trasferiti entro il termine di mesi TRE dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

CAPO III – DELIMITAZIONE DELLE AREE DI MERCATO – ORARIO DI VENDITA

Art. 7 – Superficie dei posteggi

1. I posteggi, tutti o parte di essi, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita.

Art. 8 – Delimitazione dei posteggi

1. I posteggi delle aree mercatali di cui al precedente art. 6, saranno delimitati secondo le dimensioni riportate nelle planimetrie allegate.

Art. 9 – Calendario annuale

1. Le attività mercatali si svolgono secondo il seguente calendario annuale:
 - MERCATO Settore NON ALIMENTARE: tutti i GIOVEDI;
 - MERCATO Settore ALIMENTARE : tutti i MARTEDI, GIOVEDI e SABATO;

Art. 10 – Orario

1. L'orario del mercato è stabilito con apposito provvedimento del Sindaco, entro i seguenti limiti:
 - MERCATO Settore NON ALIMENTARE: GIOVEDI:
 - dalle ore 7,00 alle ore 14,30;
 - MERCATO Settore ALIMENTARE (ortofrutticolo): MARTEDI, GIOVEDI e SABATO: dalle ore 7,00 alle ore 14,30
2. L'operatore ha l'obbligo di occupare il posteggio di cui è titolare entro un'ora dall'inizio fissato per l'attività di vendita, altrimenti perde il diritto al posteggio per la giornata interessata ed è considerato assente.
3. Limitazioni possono essere stabilite nei casi e per il periodo in cui l'area non sia disponibile all'uso commerciale per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse:
4. In ogni caso non possono essere stabiliti, per coloro che vi operano, giorni ed orari di attività diversi in relazione ai prodotti trattati. Il regime dei limiti temporali di svolgimento delle attività mercatali è identico per tutti gli operatori ed è stabilito dal Sindaco.
5. Per particolari ricorrenze come feste o manifestazioni l'orario di esercizio delle attività mercatali può essere prolungato sino alle 18.30.

Art. 11 – Spostamento della giornata di mercato

1. Per ragioni di pubblico interesse, potrà essere deliberato lo spostamento della data di svolgimento delle attività mercatali di cui al precedente art. 6, secondo quanto stabilito all'art. 16 della L.R.A. n. 135/99 e L.R.A. n. 10/2006.
2. Dello spostamento dovrà essere data notizia alle ditte interessate mediante avviso pubblicato all'Albo Pretorio del Comune.

CAPO IV – ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI – CANONE E TASSA DI POSTEGGIO

Art. 12 – Rilascio dell'autorizzazione commerciale – Posteggio

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione che può essere rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
2. Per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante posteggio – l'interessato dovrà presentare domanda presso il competente SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive, ex D. Lgs. 31/03/1998, n. 112 e D.P.R. 07/09/2010, n. 160) – con le modalità riportate nell'art. 5 della L.R.A. n. 135/199 e successive modificazioni (L.R.A. n. 10/2006).
3. Il rilascio dell'autorizzazione per il commercio, dà diritto ad ottenere la concessione del posteggio secondo l'art. 13 e segg.. Per lo stesso mercato il singolo operatore può essere titolare di una sola concessione e per un solo posteggio. Il posteggio deve essere indicato nell'autorizzazione.
4. Le autorizzazioni comunali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante posteggio, prive dell'indicazione del posteggio, non sono valide.
5. L'operatore già titolare di autorizzazione che intenda ottenere altri posteggi in altri mercati deve chiedere l'autorizzazione corrispondente.

6. La concessione del posteggio non può essere ceduta se con non con l' azienda commerciale o un ramo d' azienda.

Art. 13 – Bando per l' assegnazione dei posteggi

1. Nel caso di istituzione di nuovi mercati, di trasferimento o ampliamento delle aree mercatali esistenti o nel caso si rendano disponibili nuovi posteggi, il Comune pubblica all' Albo Pretorio apposito bando contenente l' elenco dei posteggi comunque disponibili. Contestualmente alla pubblicazione all' albo, una copia del bando andrà trasmessa alle organizzazioni regionali di categoria.
2. Il bando deve contenere:
 - a) Il numero e la localizzazione delle aree mercatali;
 - b) il termine non inferiore a 15 gg., entro il quale gli eventuali interessati devono far pervenire al Comune la domanda corredata della relativa documentazione;
 - c) il termine entro il quale il Comune redige la graduatoria che, comunque, non potrà superare i 20 giorni dalla scadenza del termine di cui alla precedente lettera b);
 - d) il modello fac-simile della domanda e le modalità di presentazione della stessa;
 - e) la clausola che non possono concorrere al bando gli operatori che non abbiano definito con pagamento anche rateizzato, alla data di scadenza di presentazione delle richieste, l' eventuale loro posizione debitoria nei confronti del Comune, relativamente agli oneri dovuti per l' occupazione del posteggio;
 - f) il nominativo del funzionario responsabile del procedimento amministrativo.

Art. 14 – Formazione della graduatoria dei richiedenti

1. Il competente Ufficio comunale, appena scaduto il termine previsto dal bando per la presentazione delle domande, provvederà a raggruppare le stesse secondo la tipologia dei posteggi disponibili rispetto alle fattispecie previste all' art. 13, comma 1, e procederà alla formazione della relativa graduatoria sulla scorta e nell' ordine dei seguenti criteri:
 - Maggior numero di presenze effettive maturate nell' ambito del mercato:
 - Per ogni anno o frazione di anno di frequenza: punti 2;
 - Aspiranti che trattino generi merceologici non presenti allo stato di fatto: punti 5;
 - Anzianità dell' attività di commerciante su aree pubbliche risultante dal registro delle imprese: punti 1 (anno o frazione di anno);
 - Certificazione di invalidità per l' accesso al lavoro secondo la normativa vigente: punti 5;
 - Istanza presentata da giovani imprenditori (al di sotto dei 30 anni): punti 5;
 - Istanza presentata da imprenditori donne: punti 1;
 - Regolarità posizione pagamenti relativi all' occupazione di suolo pubblico aventi natura tributaria o extratributaria: punti 5;
 - Riduzioni del punteggio complessivamente assegnato in applicazione dei criteri sopra stabiliti:
 - 2 punti di riduzione (fino a un massimo di 10 punti) per ogni anno di omesso pagamento dell' occupazione di suolo pubblico;
 - 1 punto di riduzione (fino a un massimo di 5 punti) per ogni irregolarità nel pagamento dei canoni annuali dell' occupazione di suolo pubblico)
 - In caso di parità, l' assegnazione sarà stabilita mediante sorteggio.

Art. 15 – Assegnazione di posteggio temporaneamente non occupato (spunta)

1. L' assegnatario del posteggio che non lo occupi entro un' ora dall' inizio fissato per l' attività di vendita, perde il diritto al posteggio per la giornata interessata ed è considerato assente.
2. I posteggi non assegnati o temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente dal personale addetto, per il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti che abbiano l' autorizzazione per l' esercizio dell' attività in forma itinerante e che vantino il più alto numero di

presenze nell' area mercatale. A parità di presenze si tiene conto della maggiore anzianità di iscrizione nel registro delle imprese in qualità di commerciante su aree pubbliche.

3. L' area in concessione come sopra indicata non può essere assegnata qualora si tratti di un box chiuso o chiosco o locale o qualora in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione:
4. Non è ammesso partecipare alla spunta nell' area mercatale in cui l' operatore sia già titolare di posteggio.
5. Non è ammesso partecipare alla spunta nell' area mercatale all' operatore che sia titolare esclusivamente di autorizzazione amministrativa rilasciata da altra regione:

Art. 16 – Trasferimento della concessione del posteggio

1. Qualora nell' area mercatale esistano posteggi non ancora occupati, la richiesta del titolare dell' attività di trasferirsi in uno di essi è accolta solo se alla data di presentazione della domanda non risultino presentate richieste analoghe che riguardino il posteggio in questione.
2. In caso di più richieste di trasferimento verrà formata una graduatoria secondo i criteri previsti dall' art. 14.

Art. 17 – Validità della graduatoria

1. La graduatoria di cui agli artt. 14 e 16 hanno validità permanente e saranno aggiornate d' ufficio con le stesse procedure previste per la loro redazione:
2. Le graduatorie di cui al precedente comma e le successive variazioni saranno pubblicate all' Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.
3. Contro le medesime gli interessati potranno proporre ricorso alla Giunta Comunale che, con apposita deliberazione, deciderà entro i 15 giorni successivi.
4. Con il provvedimento di cui al precedente punto 3) dovrà eventualmente essere formata la nuova graduatoria.
5. Il citato provvedimento sarà notificato al ricorrente e a tutti gli operatori che dovessero assumere un ordine diverso nella nuova graduatoria.

Art. 18 – Assegnazione dei posteggi

1. In esecuzione delle graduatorie di cui ai precedenti artt. 14 e 16, gli interessati saranno convocati presso l' Ufficio Comunale competente, con almeno 7 giorni di preavviso, per la scelta del posteggio che avverrà secondo le disposizioni dettate dal bando. Non aderendo alla richiesta in termini, il Responsabile del servizio, accertata l' effettiva e puntuale convocazione e la mancata giustificazione dell' interessato alla non adesione, assegnerà il posteggio all' operatore successivo in graduatoria.

Art. 19 – Subingresso nella concessione del posteggio

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell' azienda o di un ramo di azienda per l' esercizio del commercio su aree pubbliche, comporta il trasferimento dell' autorizzazione amministrativa a chi subentra, purchè sia in possesso dei requisiti di cui all' art. 5 del D. Lgs. 114/1998.
2. Per il trasferimento di cui al comma precedente, trova applicazione quanto stabilito all' art. 12, comma 2, del presente regolamento (procedura SUAP) le disposizioni di cui all' art. 12 delle LL.RR.AA. n. 135/99 e n. 10/06.
3. E' vietato in ogni caso il subaffitto, anche parziale, del posteggio.

Art. 20 – Posteggi in occasione di fiere, sagre e altre riunioni straordinarie di persone

1. Ai sensi dell' art. 8 delle LL.RR.AA. n. 135/99 e n. 10/06, in occasione di fiere o sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, possono essere concesse, a

domanda, autorizzazioni temporanee per l' esercizio del commercio su aree pubbliche e la somministrazione di alimenti e bevande. Esse sono valide solo per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi sia in possesso dei requisiti di cui all' art. 5 del D.Lgs. 114/1998 e nei limiti dei posteggi appositamente previsti.

2. L' assegnazione dei posteggi di cui al comma precedente avverrà secondo l' ordine dei seguenti criteri:
 - Numero di presenze effettive maturate nell' ambito di analoghe manifestazioni sul territorio comunale: 1 punto per ogni presenza;
 - Anzianità dell' attività di commerciante su aree pubbliche risultante dal registro delle imprese: 1 punto per ogni anno;
 - Certificazione di invalidità per l' accesso al lavoro secondo la normativa vigente: 3 punti;
 - Istanza presentata da giovani imprenditori (al di sotto dei 30 anni): punti 5;
 - Istanza presentata da imprenditori donne: punti 1;
 - In caso di parità, l' assegnazione sarà stabilita mediante sorteggio.

Art. 21 – Spazi pubblicitari

1. In deroga al Piano comunale sugli impianti pubblicitari, sulle aree mercatali è possibile prevedere impianti adibiti per le comunicazioni dell' Amministrazione Comunale agli operatori mercatali ed ai cittadini o per affissioni pubblicitarie.
2. Tali impianti sono collocabili sulle strutture fisse o su spazi non specificatamente destinati alla vendita, alla fruizione del pubblico o alla sosta dei veicoli degli operatori.
3. I formati ed i tipi di impianti debbono essere compatibili con quelli previsti dal regolamento comunale sugli impianti pubblicitari.
4. Gli eventuali impianti pubblicitari previsti sulle strutture fisse del mercato o su strutture apposite collocate sul mercato stesso dovranno avere spazi, per almeno il 30%, destinati alla promozione dell' identità del mercato stesso.
5. L' affidamento in gestione di tali spazi deve essere connesso alla gestione degli altri servizi presenti sul mercato.

Art. 22 - Istituzione di mercati temporanei

1. L' istituzione di mercati temporanei, in relazione a tradizioni o manifestazioni locali ricorrenti annualmente o in collegamento con manifestazioni straordinarie, è disposta dalla Giunta con apposito provvedimento, in cui vengono specificati i giorni, l' area, il numero e la tipologia dei posteggi e le modalità di ammissione degli operatori.
3. Per l' assegnazione dei posteggi trova applicazione quanto stabilito al comma 2 del precedente art. 20.
4. La Giunta Comunale può affidare l' organizzazione e la gestione di mercati temporanei ad altri soggetti pubblici o rappresentanti di interessi diffusi (Pro Loco, Coltivatori Diretti, Associazioni di categoria, ecc.) nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 23 - Registro degli hobbisti

1. E' istituito il registro degli hobbisti (operatori che praticano la vendita occasionale delle proprie opere d' arte nonché di quelle dell' ingegno a carattere creativo di cui all' art. 4, comma 2 lettera h del D. Lgs. 114/1998).
2. L' iscrizione nel registro degli hobbisti è condizione necessaria per la partecipazione ai mercati temporanei, alle fiere o sagre o altre riunioni straordinarie di persone che si tengono in questo Comune.

3. Per ottenere l'iscrizione nel registro, gli operatori interessati, in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. 114/1998, dovranno produrre apposita domanda che dovrà contenere:
 - le generalità complete ed il codice fiscale dell'operatore interessato;
 - gli articoli trattati (a titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria: i lavori di cucito, di pittura, di scultura, fotografici, bricolage e similari);
 - l'indicazione del reddito annuo. Nel caso di un reddito inferiore a euro 5000, non è richiesta l'iscrizione alla CCIAA e l'apertura di partita IVA. Restano fermi gli obblighi fiscali relativi alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
4. La tenuta del Registro è affidata al Responsabile del servizio.

Art. 24 – Commercio itinerante

1. Gli operatori esercenti il commercio in forma itinerante e gli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti con la stessa modalità, possono svolgere l'attività su qualsiasi area, purché non arrechi intralcio o pericolo alla circolazione veicolare e pedonale.
2. Il commercio in forma itinerante si svolge di norma mediante l'uso di mezzi motorizzati e in ogni caso senza l'apprestamento e l'esposizione di uno o più banchi o di altro simile contenitore di merci appoggiati al suolo.
3. Le soste possono essere effettuate soli in punti (per punto si intende la superficie occupata durante la sosta) che distino fra di loro almeno 500 metri lineari e non possono avere singolarmente una durata superiore a due ore.
4. Il commercio su area pubblica in forma itinerante è vietato, nei giorni di svolgimento dei mercati, nelle vie occupate dagli stessi ed individuate all'art. 6 del presente regolamento.
5. Lo svolgimento del commercio in forma itinerante o al domicilio dei consumatori è consentito durante la fascia oraria e nei periodi stabiliti per la generalità degli esercizi commerciali, compreso il rispetto delle chiusure domenicali, festive e per riposo settimanale del corrispondente settore merceologico.

Art. 25 – Durata della concessione di posteggio

1. La durata della concessione dei posteggi presso le aree mercatali è fissata in anni 10.
2. La concessione è rinnovabile con apposito atto del Responsabile del Servizio, a richiesta dell'operatore interessato, da produrre all'Ufficio comunale competente tre mesi prima della scadenza previa verifica dei seguenti requisiti: viabili, urbanistici e igienico-sanitari.
3. E' consentito il recesso da parte dell'operatore interessato prima della scadenza della concessione, previa espressa comunicazione. Il recesso espleta i suoi effetti a decorrere dal secondo mese successivo alla data di acquisizione della comunicazione.

Art. 26 – Canone di posteggio

1. I canoni per la concessione del posteggio nelle fiere e nei mercati sono deliberati dal Consiglio Comunale, ai sensi delle disposizioni regionali che disciplinano la materia.

Art. 27 – Tassa di occupazione suolo pubblico

1. Per le occupazioni di suolo pubblico deve essere corrisposta la relativa tassa secondo le tariffe stabilite ai sensi del D. Lgs. 507/1993 e s.m.i.
2. Il pagamento potrà essere effettuato presso la Tesoreria Comunale oppure mediante bonifico bancario in favore del Comune oppure mediante bollettino di conto corrente postale nonché altri sistemi di pagamento consentiti dalla tecnologia.

3. Il canone annuale dovrà esser pagato in rate bimestrali anticipate.

Art. 28 – Registro degli ambulanti che frequentano il mercato

1. L' Ufficio comunale competente cura la tenuta di apposito registro nel quale sono iscritti gli operatori che hanno ottenuto la concessione all' occupazione di un posteggio con l' indicazione del settore merceologico, delle tasse dovute, del posto assegnato, della scadenza della concessione e delle presenze.
2. In una sezione a parte del registro di cui al comma precedente, sono annotati gli operatori per le assegnazioni temporanee.

CAPO V – DISCIPLINA INTERNA DEL MERCATO

Art. 29 – Affissione del documento identificativo

1. Per tutta la durata del mercato è fatto obbligo al titolare del posteggio di esporre bene in vista l' apposito documento autorizzativo o documento equipollente dove sono riportati i dati identificativi, gli estremi dell' autorizzazione con la specificazione del settore merceologico nonché del numero del posteggio.
2. Inoltre, per il settore alimentare, il titolare del posteggio dovrà esibire a richiesta del personale preposto alla vigilanza, l' *“attestato di formazione per il personale addetto alla manipolazione degli alimenti”*.

Art. 30 – Posteggi – Banchi di vendita

1. Nell'ambito dei posteggi concessi, agli assegnatari è consentita l' utilizzazione delle attrezzature più idonee per la presentazione dei prodotti, compreso il proprio automezzo di lavoro, semprechè siano direttamente pertinenti al settore – alimentare e non – nel quale operano.
2. Il banco di vendita e le merci esposte devono essere allineati ad una altezza di almeno 50 cm dal suolo e non devono sporgere oltre i limiti del posteggio.
3. Per le calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, articoli per l' agricoltura, arredamenti e animali da cortile è consentita l' esposizione a terra.
4. La copertura eventuale del banco deve avere un' altezza di almeno metri 2,10 dal suolo ed essere collocata in modo tale da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo o molestia e tale da non precludere la visuale degli altri banchi.
5. Nei posteggi è consentita la sosta degli autoveicoli degli operatori purchè rientrino entro i limiti della superficie del posteggio assegnato.
6. E' sempre vietata anche la semplice temporanea esposizione della merce fuori dell' area di posteggio assegnata.
7. Le attrezzature di vendita relative ai posteggi sono allestite nell' ora antecedente l' orario stabilito per l' inizio delle vendite e devono essere rimosse entro l' ora successiva al termine delle vendite stesse.
8. I posteggi dovranno essere lasciati liberi da qualsiasi ingombro e puliti a cura del titolare che avrà cura di raccogliere in apposito bustone/contenitore ogni tipo di rifiuto derivante dall' esercizio dell' attività mercatale.

Art. 31 – Controllo igienico-sanitario

1. L' esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non e di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che gli stessi siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro

natura ed alle loro caratteristiche. Le modalità e le attrezzature sono stabilite dalle norme vigenti in materia di igiene e sanità.

3. Qualora l'attività di cui al comma 2 sia esercitata mediante veicoli, questi devono essere in possesso delle caratteristiche stabilite dalle norme vigenti in materia di igiene e sanità.
4. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali prodotti surgelati, congelati o refrigerati è consentito nelle aree provviste almeno di allacciamento alla rete elettrica o se è garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti e se l'attività è esercitata mediante l'uso di veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 3.
5. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto mediante l'uso di posteggio, è vietato in tutte le aree che non siano provviste di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica, salvo che nei casi in cui il posteggio sia utilizzato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 3.
6. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto in forma itinerante è vietato, salvo che sia effettuato con i veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 3 e secondo i criteri previsti dalle vigenti norme in materia di igiene sanità
7. Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree ad esso contigue. Esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali.
8. Nelle aree mercatali è proibito uccidere, spennare o sviscerare animali. Il pollame deve essere posto in vendita già spennato ed sviscerato, i conigli liberati dalle parti distali degli arti ed sviscerati.
9. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte dei produttori agricoli e dagli operatori che vendono prodotti ittici, fermo restando il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e di tutela degli animali.

Art. 32 – Pubblicità dei prezzi

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio sulle aree pubbliche o sui banchi di vendita ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello e con altre modalità idonee allo scopo.
2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello.
3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 2.
4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

Art. 33 – Divieto di pubblicità

1. E' fatto divieto di effettuare la vendita mediante "la descrizione/illustrazione della merce", qualora tale descrizione/illustrazione rechi disturbo alle contrattazioni.
2. E' fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni.
3. Gli operatori che effettuano la vendita di dischi, musicassette, radio, apparecchi per la riproduzione, la diffusione e l'amplificazione del suono, ecc., per lo svolgimento della loro attività devono attenersi alle precedenti disposizioni. E' consentito, tenendo il volume moderato e, in ogni caso, tale da non arrecare disturbo alle

attività limitrofe, fare uso di apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni per il tempo strettamente necessario per la vendita in atto. Nei casi di ascolto prolungato è fatto obbligo dell' uso delle cuffie.

Art. 34 – Transito e stazionamento dei veicoli

1. Il transito di veicoli nelle aree mercatali, in orario di attività, è tassativamente vietato. Le ore di divieto e le eventuali esenzioni saranno adeguatamente segnalate secondo le modalità previste dal Codice della Strada.
2. E' consentito il transito nell' area di mercato dei veicoli degli operatori del mercato che trasportano le merci e le attrezzature fino ad un' ora dopo l' inizio delle attività di vendita e non prima di un' ora dalla loro fine.
3. Lo stazionamento dei veicoli degli operatori del mercato - nell' ambito e nei limiti della complessiva superficie dei posteggi - è sempre consentito salvo che non sia espressamente vietato nella relativa assegnazione/concessione o nella delibera di istituzione del mercato.
4. E' vietato, durante l' orario di svolgimento delle attività di mercato, effettuare nel raggio di 100 metri dalle aree mercatali, attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

CAPO VI - SANZIONI

Art. 35 – Sanzioni

1. Chiunque eserciti il commercio su area pubblica senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa e' punito con le sanzioni amministrative previste dal D. Lgs. 114/98.
2. Salvo diversa disposizione di legge, per la violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, intervenute nel corso dell' anno solare, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro, applicata con i criteri progressivi di cui alla tabella che segue:
 - 1^ violazione: euro 25,00;
 - 2^ violazione: euro 50,00;
 - 3^ violazione: euro 150,00;
 - 4^ violazione: euro 300,00;
 - 5^ violazione: euro 500,00.
3. In caso di recidiva nelle violazioni al seguente regolamento, il Responsabile del servizio può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 3 mercati settimanali. Per recidiva si intende la ripetizione della medesima violazione per due volte nel corso dell'anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della prescritta sanzione.
4. Per l' accertamento e la riscossione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni contenute nel capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 36 – Decadenza della concessione del posteggio

1. Il mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a 3 mesi (12 assenze consecutive), salvo i casi comunicati con idonea documentazione (malattia, gravidanza, servizio militare o gravi calamità naturali, altre causa di forza maggiore), comporta la decadenza della concessione di posteggio.
2. Il mancato pagamento degli oneri per l' occupazione del posteggio per due annualità consecutive comporta la decadenza della concessione del posteggio.
3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati il Responsabile del Servizio pronuncia la decadenza previa avvio del procedimento ex lege 241/90 ed esame delle eventuali memorie difensive e giustificazioni prodotte dall' interessato entro il termine di quindici giorni.

Art. 37 – Revoca della concessione del posteggio

1. Il Funzionario responsabile del servizio può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune.
2. Qualora sia revocata la concessione del posteggio per i motivi di cui al comma 1, l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, di superficie non inferiore a quello eliminato e con localizzazione possibilmente concordata con l'operatore interessato.

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 38 – Limitazioni e divieti alla localizzazione dei posteggi

1. Limitazioni e divieti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse possono essere stabiliti anche per la localizzazione dei posteggi ai sensi dell'art. 28, comma 16, del D. Lgs. 114/1998
2. Limitazioni e/o divieti per l'esercizio dell'attività disciplinata dalla legge, stabiliti per creare zone di rispetto e tutela della posizione degli operatori in sede stabile o su aree pubbliche, sono illegittimi.

Art. 39 – Pubblicità del Regolamento

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni successivi al termine del periodo di pubblicazione della relativa delibera di approvazione.
2. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico presso l'Ufficio commercio del Comune e trasmessa alle Associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale.

Art. 40 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore allo scadere del termine dei 30 gg. di cui al comma 1 del precedente articolo 39.
2. E' abrogata – contestualmente – ogni norma regolamentare contenuta in altro regolamento comunale nonché ogni altra disposizione che risulti non conforme o in contrasto con il presente Regolamento.

Art. 41 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali e regionali vigenti in materia.

ALLEGATO A**MERCATO DEL GIOVEDI – Settore NON ALIMENTARE
VIALE V. COLONNA – VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO – VIA PESCHIERA –
VIA A. D' AQUINO**


N° Posteggio	Ditte	Superficie mq
1		36
2		40
3		45
4		40
5		27
6		32
7		42
8		40
9		40
10		40
11		40
12		32
13		40
14		40
15		40
16		74
17		69
18		70
19		97
20		40
21		40
22		40
23		60
24		70
25		45
26		32
27		40
28		45
29		40
30		40
31		60
32		40
33		32
34		32
35		36
36		32

37		50
38		30
39		58
40		86
41		30
42		48
43		40
44		24
45		48
46		28
47		32
48		40
49		40
50		49
51		30
52		32
53		48
54		59
55		54
56		50
57		55
58		78
59		50
60		30
61		40
62		40
63		45
64		48
65		40
66		40
67		50
68		20
69		20

**MERCATO ORTOFRUTTICOLO – MARTEDI, GIOVEDI E SABATO
Settore ALIMENTARE – LARGO FIUME ZITTOLA**


N° Posteggio	Ditte	Superficie mq
1		16
2		51
3		24
4		8
5		18
6		12
7		24
8		18
9		48
10		18
11		32
12		36
13		40
14		8
15		6
16		4
17		16
18		6
19		32
20		15
21		18
22		20
23		39
24		24
25		6
26		12
27		30
28		6
29		26
30		8
31		24
32		15
33		40
34		40
35		24
36		20
37		24

38		24
39		4
40		30
41		20



Via Sangro

Via Sangro



Via Voltorno

Via Vincenzo Balzano

Via V. Colonna

Via V. Colonna

Via Vaccaro

Via De Mura

Via Antonella D'Aquino

Via Peschiera

